

# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

**Data Delibera: 2/08/2011**

**N° Delibera: 93**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: PARZIALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 8 DEL 19.5.2011 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

L'anno duemilaundici addi due del mese di Agosto alle ore 10:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

---

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	BUONO PAOLINO	Sindaco	Presente
2	BUONO PASQUALE FRANCESCO	Assessore	Presente
3	BUONO SERGIO	Assessore	Presente
4	GAUDIOSO DIONIGI	Assessore	Presente
5	IACONO MICHELE RAIMONDO	Assessore	Presente
6	MIGLIACCIO GIOVANNI	Assessore	Assente
7	ARCAMONE ANDREA	Assessore	Assente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO

Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che il D.Lgs. n. 152/06 all'art. 124 individuava la Provincia quale ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, fatta eccezione per le autorizzazioni allo scarico in fogna per le quali attribuisce la competenza alle Autorità d'Ambito;
- che l'art. 1 comma 250 della L.R. Campania n. 4 del 15.03.2011 ha trasferito all'Ente Comune la competenza provinciale sulle autorizzazioni allo scarico, identificando ancora nelle ATO l'autorità demandata al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico nella pubblica fognatura;
- che a seguito di varie riunioni tenute tra i tecnici comunali dei comuni dell'isola, coordinati dal consulente Dott. Geol. Luigi Pianese, è stato redatto il "*Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura*", regolamento che, per quanto riguarda il Comune di Barano d'Ischia, è stato approvato con delibera consiliare n. 8 del 19.05.2011;
- che il suddetto consulente, con nota inviata via e-mail ha informato i tecnici comunali che *da una più attenta revisione del Regolamento sono emersi alcuni punti che devono essere modificati o per lo meno rettificati* e pertanto ha ritenuto di indire un tavolo tecnico per il giorno 1 agosto 2011 presso il Comune di Barano d'Ischia;
- che nel corso di detto incontro si è ritenuto necessario apportare, al Regolamento già approvato con delibera consiliare n. 8 del 19.05.2011, le seguenti modifiche e/o integrazioni (riportate in grassetto):

– L'articolo 18 comma 1 è così riscritto:

Art. 18 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche **le acque reflue provenienti da attività di servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano (alberghi, ristoranti, bar, ecc.); Alla effettiva esecutività dello schema del D.P.R. per le semplificazioni degli adempimenti amministrativi delle Pmi, in relazione a scarichi di acque reflue, approvato già in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28/07/2011, saranno assimilate alle acque reflue domestiche:**

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del presente Regolamento;
- b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del presente Regolamento.

– All'articolo 27 è aggiunto il comma 7:

**7. Lo scarico derivante da piscine alimentate con acqua marina, ai sensi dell'art. 101 comma 6 D.Lgs 152/06 le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.**

– L'articolo 30 comma 1 e 2 è così riscritto:

Art. 30 – Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna

1. Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'art. 110 comma 3 lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna **ubicata presso l'insediamento da cui ha origine lo scarico** e il

successivo conferimento dei rifiuti liquidi a un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato;

2. **Il deposito temporaneo** di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione all'Amministrazione Comunale competente.

– La didascalia, scritta al in corsivo, alla tabella 2 dell'allegato A viene così sostituita:

ALLEGATO A

Tabella 2.

**Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.**

RITENUTO necessario prendere atto delle risultanze dal tavolo tecnico tenuto il giorno 1 agosto 2011 presso il Comune di Barano d'Ischia, e per l'effetto apportare le necessarie modifiche e/o integrazioni al *“Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura”*;

RICONOSCIUTA la competenza del Consiglio Comunale per modifiche o integrazioni al citato Regolamento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CONSIDERATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

### DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Comunale, nella prossima seduta, le modifiche e/o integrazioni al *“Regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue in aree non servite da pubblica fognatura”*, come appresso riportate in grassetto:

– L'articolo 18 comma 1 è così riscritto:

Art. 18 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche **le acque reflue provenienti da attività di servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano (alberghi, ristoranti, bar, ecc.);**

**Alla effettiva esecutività dello schema del D.P.R. per le semplificazioni degli adempimenti amministrativi delle Pmi, in relazione a scarichi di acque reflue, approvato già in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28/07/2011, saranno assimilate alle acque reflue domestiche:**

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del presente Regolamento;

b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del presente Regolamento.

– All'articolo 27 è aggiunto il comma 7:

**7. Lo scarico derivante da piscine alimentate con acqua marina, ai sensi dell'art. 101 comma 6 D.Lgs 152/06 le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.**

– L'articolo 30 comma 1 e 2 è così riscritto:

Art. 30 – Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna

1. Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'art. 110 comma 3 lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna ***ubicata presso l'insediamento da cui ha origine lo scarico*** e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato;

2. ***Il deposito temporaneo*** di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione all'Amministrazione Comunale competente.

– La didascalia, scritta al in corsivo, alla tabella 2 dell'allegato A viene così sostituita:

ALLEGATO A

Tabella 2.

***Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.***

2. Di dichiarare con votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

